

## INFORMATIVA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

### Contribuenti interessati

L'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, o finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

A titolo di esempio, si supponga che un bar esponga una insegna luminosa con pubblicità di una ditta produttrice di caffè: in tale ipotesi, in primo luogo è soggetto agli obblighi derivanti dalla legge il titolare dell'esercizio, in via subordinata tali obblighi vengono assolti dall'azienda produttrice di caffè.

### Obblighi del contribuente

Gli obblighi del contribuente sono sia di natura amministrativa che di natura tributaria. Per l'installazione del mezzo pubblicitario il contribuente deve innanzitutto presentare **un'istanza al comune attraverso il SUAP**, onde ottenere un'apposita autorizzazione. Tale domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dal regolamento comunale sulla pubblicità e dal regolamento edilizio comunale; a tal fine è opportuno contattare **l'Ufficio Edilizia Privata**. Una volta in possesso di tale autorizzazione, il contribuente deve presentare, all'ufficio preposto alla riscossione del tributo, la dichiarazione che ha natura tributaria.

### Dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata, prima di dare inizio all'esposizione della pubblicità, su modello predisposto (vedi sito comune di Malcesine <https://www.comunemalcesine.it/modulistica/>) con invio a mezzo PEC [protocollo@pec.comunemalcesine.it](mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it). Essa deve indicare fedelmente ed esattamente le caratteristiche del mezzo, tipologia (es. cassonetto, scritta su tenda,...), dimensioni del mezzo utilizzato, numero delle facce adibite alla pubblicità, contenuto dei messaggi pubblicitari, eventuale luminosità o illuminazione, l'ubicazione e il periodo di esposizione. L'obbligo della dichiarazione sussiste anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità o il trasferimento dell'ubicazione. E' importante sottolineare che per la pubblicità annuale la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sino a quando non venga presentata denuncia di cessazione. **L'eventuale disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, altrimenti il pagamento sarà comunque dovuto per l'intero anno.**

### Misurazione dei mezzi pubblicitari

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura geometrica piana in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato successivo.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali (cioè con più di due facce) l'imposta si calcola in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, con il minimo di un metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari bifacciali si deve invece procedere al calcolo separato delle due facce dei mezzi, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse, posto che detti mezzi non sono funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio, così da accrescerne l'efficacia.

Diretta conseguenza di tale finalità è che, nell'ipotesi di pubblicità realizzata con mezzi bifacciali, la superficie minima tassabile è di mq. 2, e che l'eventuale maggiorazione per i grandi formati va applicata

procedendo al calcolo separato delle due facce, indipendentemente quindi dalle modalità di calcolo previste per i mezzi polifacciali.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche (es. globo, piramide, cono, ...) l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso ( festoni di bandierine e simili, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, si considerano un unico mezzo pubblicitario).

Viene invece considerata forfettariamente (prescindendo cioè dalla effettiva superficie utilizzata) l'imposta corrisposta per la pubblicità esposta su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti propri.

Nel caso di scritta pubblicitaria su tende o cappottine la figura geometrica da considerare è quella che circoscrive la scritta e non l'intera tenda o cappottina.

Particolare attenzione va data alle esposizioni pubblicitarie sulle vetrine o porte d'ingresso dei locali. Sono esenti dall'imposta la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alle vendite di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

In materia di imposta sulla pubblicità il criterio distintivo tra pubblicità e insegna è dato dalla funzione che il mezzo impiegato assolve in concreto. Tale funzione, per l'insegna, consiste nella identificazione del luogo in cui si svolge l'attività economica allo scopo di indirizzare il pubblico in quel luogo e per la pubblicità, nel richiamo dell'attenzione su una determinata ditta o su uno dei suoi prodotti.

A titolo di esempio, in un bar, una scritta in vetrina "BAR" è insegna, e come tale soggetta a tassazione anche se inferiore a mezzo metro quadrato; un cassonetto o una scritta esposti in vetrina reclamizzanti una marca di un caffè ivi venduto è pubblicità, e come tale è esente se non supera la superficie di mezzo metro quadrato.

### **Pubblicità effettuata con veicoli**

Anche per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per proprio conto, è dovuta l'imposta sulla pubblicità per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza.

L'imposta varia a seconda se il veicolo ha una portata superiore o inferiore a 3.000 Kg. L'imposta non è dovuta quando sul veicolo l'iscrizione del marchio, la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa (compreso numero di telefono e indirizzo internet) non sia apposta più di due volte e ciascuna non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

L'imposta non è dovuta altresì quando viene riportata l'iscrizione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di autotrasporto (autotrasportatori), limitatamente alla sola superficie utile occupata da tale iscrizione.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta è da conservare e da esibire a richiesta degli agenti autorizzati.

### **ESENZIONE DELL'IMPOSTA**

L'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio(\*) di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati (ragione sociale o tipologia d'attività "bar, panificio")

E' da precisare che se la superficie complessiva supera i cinque metri quadrati l'imposta è da calcolarsi sull'intera superficie e non solo sulla parte in eccedenza (i cinque metri non sono da considerarsi una franchigia).

(\*) Definizione di "insegna di esercizio" ricavata dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 495, come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 16/09/96 n. 610: "Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura (ragione sociale), installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta."

Inoltre sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali (escluse gallerie dei centri commerciali e le pubblicità adiacenti alle vetrine) adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata e non visibile dall'esterno, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione (**locazioni turistiche comprese**) o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- l) sono esenti dal pagamento dell'imposta le pubblicità di dimensioni inferiori a 300 cm quadrati.
- m) Sono esenti le pubblicità effettuate all'interno di impianti sportivi ad uso dilettantistico con capienza inferiore a 3000 posti, purché la pubblicità stessa sia rivolta all'interno dell'impianto (non sia visibile dalla pubblica via).

### **RIDUZIONI DELL'IMPOSTA**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà nei seguenti casi:

- a) quando la pubblicità è effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) quando la pubblicità riguarda manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- c) quando la pubblicità è relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### **PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

Il pagamento dell'imposta dovuta deve essere eseguito contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Per la pubblicità annuale l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento. Per gli anni successivi, senza presentare la dichiarazione, si può prorogare la esposizione della pubblicità con il semplice pagamento entro il 30 Aprile dell'anno di riferimento.

Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre) quando l'importo relativo sia superiore ad € 1.549,37.

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato utilizzando le coordinate bancarie indispensabili per effettuare il versamento: **IBAN: IT69J0760111700000010970374 CAUSALE: Pubblicità**

oppure utilizzando il sistema **PAGOPA** attraverso il portale del cittadino sul sito <https://www.comunemalcesine.it/>